



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 26 Marzo 2019*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI

### 1) DIRIGENTI SCOLASTICI: L'ACCESSO "RISERVATO" VIOLA IL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO?

Questa una delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche a del 2 e 3 APRILE e nella camera di consiglio del 3 APRILE 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul [sitowww.cortecostituzionale.it](http://sitowww.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 26 marzo 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 25 marzo 2019

## UDIENZA PUBBLICA 2 APRILE 2019

### **CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI INDETTI NEGLI ANNI 2004, 2006 e 2011 - PROCEDURA DI IMMISSIONE NEI RUOLI RISERVATA**

*Istruzione - Istruzione pubblica - Dirigenti scolastici - Procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nonché ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi indetti con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con D.M. del 3 ottobre 2006; in subordine: denunciata preclusione della partecipazione a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011.*

#### **(R.O. 173/17, 174/17, 175/17, 176/17)**

Il Consiglio di Stato, con quattro ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 87, 88, 89 e 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). Le disposizioni censurate prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata: a) ai soggetti che siano già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, nonché b) ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Il giudice rimettente denuncia la violazione degli articoli 3, 51 e 97, quarto comma, della Costituzione. A suo avviso la disciplina, che rientrerebbe nella categoria delle leggi provvedimento, avvia una procedura di reclutamento riservata, in assenza dei presupposti che legittimerebbero eccezioni al principio costituzionale del pubblico concorso e avrebbe limitato irragionevolmente l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici e determinato una disparità di trattamento, non contemplando la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso indetto con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011. La procedura inoltre sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire. Il rimettente evoca anche l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poiché si consentirebbe a coloro i quali abbiano in corso un contenzioso non ancora definito, relativo ai concorsi 2004 e 2006, di partecipare per ciò solo alla procedura selettiva riservata, consentendogli di conseguire il bene della vita cui aspirano nel giudizio con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento. La disposizione di cui all'articolo 88 della legge n. 107 del 2015, la quale individua i soggetti ai quali è riservata la speciale procedura di reclutamento, è censurata anche in via subordinata al



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

mancato accoglimento della questione sollevata in via principale. Secondo il Consiglio di Stato essa sarebbe in tal caso contrastante con l'articolo 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che abbiano partecipato ai concorsi 2004 e 2006 - i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale - e quelli che abbiano partecipato al concorso 2011, i quali possono accedere alla procedura in questione solo se abbiano superato le relative prove.

### **Norme censurate**

L. 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

-----

Art. 1.

In vigore dal 13 agosto 2017

(omissis)

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

- a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
- b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

(omissis)